

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

VERSIONE RIVEDUTA

COM(89) 163 def./2-SYN. 194

Bruxelles, 18 aprile 1989

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sulla pubblicità a mezzo stampa e manifesti a favore
dei tabacchi lavorati

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta di direttiva del Consiglio riguarda la pubblicità dei tabacchi lavorati nella stampa e sui manifesti. La pubblicità radiotelevisiva è già contemplata dalle proposte della Commissione europea sulla politica audiovisiva della Comunità europea (documenti COM(86) 146 def. e COM(88) 154 def.). All'articolo 9, tale proposta di direttiva prevede che sia vietata la pubblicità radiotelevisiva di sigarette ed altri tabacchi lavorati.

1. PREMESSA

Le disposizioni nazionali in materia di pubblicità a mezzo stampa e sui manifesti sono le seguenti:

- a) Divieto totale: due paesi, Italia e Portogallo, vietano qualsiasi forma di pubblicità dei tabacchi lavorati.
- b) Divieto nelle pubblicazioni destinate ai giovani: il Belgio vieta la pubblicità nei periodici per bambini; l'Irlanda vieta la pubblicità nelle riviste destinate soprattutto ai giovani di meno di 18 anni; il Lussemburgo vieta la pubblicità nei quotidiani e nei periodici destinati ai minorenni. A questi tre paesi vanno aggiunti, ovviamente, l'Italia ed il Portogallo. Da notare anche che il Regno Unito vieta il ricorso a "eroi dei ragazzi" (cow-boys, ecc.) e a persone di meno di 25 anni.
- c) Parziale limitazione della pubblicità nella stampa e sui manifesti: quando non è vietata, la pubblicità dei tabacchi lavorati è disciplinata per legge o da accordi conclusi tra l'industria del tabacco e il ministero della sanità (Danimarca, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito).

In Belgio, Francia ed Irlanda è autorizzata unicamente la presentazione dell'involucro e di talune informazioni oggettive sulla marca, al fine d'evitare informazioni o messaggi ingannevoli.

Infine, in sei paesi, Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito, la pubblicità dei tabacchi lavorati deve essere accompagnata dall'avvertenza figurante sui rispettivi imballaggi. Lo spazio occupato da tale avvertenza è precisato in Irlanda (almeno 15%) e nel Regno Unito (17,5%). In Irlanda, la legge stabilisce inoltre che il Ministero della sanità può opporsi alla diffusione della stampa estera non conforme alle disposizioni irlandesi.

2. FONDAMENTO DELL'AZIONE COMUNITARIA

Per migliorare la conoscenza delle lingue oppure nell'ambito dell'attività professionale, i cittadini dei 12 Stati membri leggono molto più di prima, quotidiani, riviste e pubblicazioni di altri paesi della Comunità europea. In modo analogo, la pubblicità sui manifesti, disciplinata negli Stati membri dalle stesse disposizioni vigenti per la pubblicità nella stampa, ha un carattere sempre più transfrontaliero, perché attualmente la pubblicità dei tabacchi lavorati è gestita a livello centrale ^{su} scala comunitaria o addirittura internazionale. E' pertanto importante garantire, nel rispetto delle esigenze di pubblica sanità stabilite dal trattato CEE, la libera circolazione di questi mezzi di comunicazione ed evitare che si creino ostacoli agli scambi per la non conformità di tali pubblicazioni o manifesti alle disposizioni nazionali che disciplinano la pubblicità dei tabacchi lavorati.

L'eliminazione entro il 1992 di qualsiasi ostacolo agli scambi presuppone l'armonizzazione delle disposizioni nazionali riguardanti la pubblicità dei tabacchi lavorati a mezzo stampa e sui manifesti. Tale eliminazione contribuirà a garantire la libera circolazione della pubblicità a favore dei tabacchi lavorati nelle forme contemplate dalla presente proposta e ad evitare distorsioni di concorrenza tra la pubblicità nella stampa e quella sui manifesti. L'articolo 100A, paragrafo 3, dell'Atto unico stabilisce anche che "la Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basi su un livello di protezione elevato".

Viste le legislazioni attualmente vigenti nella maggior parte degli Stati membri, la Commissione europea constata che non è possibile vietare, in questa fase, qualsiasi forma di pubblicità dei tabacchi lavorati nella stampa o sui manifesti. La presente proposta di direttiva, che introduce un'armonizzazione parziale, s'ispira al modello più avanzato in materia di pubblicità autorizzata, e cioè al modello irlandese: un'ampia parte dello spazio pubblicitario deve contenere, in alternanza, avvertenze estremamente chiare. Per motivi di continuità e coerenza, l'elenco dei messaggi ammessi a livello comunitario corrisponde a quello della proposta di direttiva "etichettatura dei tabacchi lavorati".

D'altra parte, la presente proposta di direttiva si allinea alle legislazioni vigenti, o in elaborazione, stabilendo il divieto della pubblicità indiretta e limitando il contenuto della pubblicità autorizzata alla semplice presentazione del prodotto in causa. Infatti, occorre evitare di associare il consumo dei tabacchi lavorati con il successo professionale o sessuale, con la conquista di grandi spazi e il desiderio di aria pura, con l'avventura e la libertà.

Gli Stati membri possono vietare totalmente, oppure in determinati casi o luoghi, la pubblicità a favore dei tabacchi lavorati. In questo contesto, e richiamandosi alla prassi irlandese, la presente proposta vieta qualsiasi forma di pubblicità nella stampa destinata soprattutto ai giovani sotto i 18 anni.

3. OSSERVAZIONI SUGLI ARTICOLI

Articolo 1: definisce il campo d'applicazione e il termine "tabacco". La definizione di tale termine corrisponde a quella già citata nelle precedenti proposte di direttiva.

Articolo 2: definisce le regole per l'inserimento di avvertenze nelle pubblicità dei tabacchi lavorati nella stampa o sui manifesti. Per motivi di coerenza e continuità, il sistema prescelto è quello di cui alla proposta di direttiva sull'"etichettatura dei tabacchi lavorati".

La percentuale minima di superficie pubblicitaria riguarda unicamente la superficie effettivamente occupata dal testo dell'avvertenza stessa.

Articolo 3: il paragrafo 1 limita il contenuto del messaggio pubblicitario alla semplice presentazione della confezione del prodotto, nonché ad informazioni oggettive sulle sue caratteristiche (tenore di catrame, di nicotina, ecc.), per evitare qualsiasi forma di pubblicità ingannevole.

Analogamente a quanto previsto nella proposta di direttiva riguardante l'esercizio delle attività radiotelevisive (COM(88) 154 def.), il paragrafo 2 vieta la pubblicità indiretta a favore dei tabacchi lavorati.

Articolo 4: vieta qualsiasi forma di pubblicità di tabacchi lavorati nelle pubblicazioni destinate ai giovani, come già avviene in Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Italia e Portogallo. Per evitare difficoltà di applicazione della direttiva è stata fissata un'età limite (18 anni).

Articolo 5: garantisce la libera circolazione delle pubblicazioni e dei manifesti conformi alla presente direttiva in materia di pubblicità dei tabacchi lavorati. Questo articolo non vieta tuttavia l'immissione sul mercato di pubblicazioni non contenenti pubblicità dei tabacchi lavorati. Esso autorizza invece gli Stati membri che lo desiderino, ad introdurre restrizioni supplementari (p. es. divieto di affissione in determinati luoghi), o a vietare del tutto qualsiasi forma di pubblicità nella stampa o sui manifesti. Tuttavia, quando tali forme di pubblicità sono autorizzate, devono rispettare le regole stabilite nella presente direttiva.

Articoli 6 e 7: trattasi di articoli figuranti in tutte le direttive.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sulla pubblicità a mezzo stampa e manifesti a favore
dei tabacchi lavorati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che esistono talune disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri sulla pubblicità a mezzo stampa e manifesti a favore dei tabacchi lavorati; che tali forme di pubblicità superano le frontiere degli Stati membri e che tali disparità possono ostacolare gli scambi, causare distorsioni di concorrenza ed impedire, di conseguenza, la realizzazione e il funzionamento del mercato interno;

considerando che occorre eliminare questi ostacoli ed armonizzare le regole che disciplinano la pubblicità a mezzo stampa e manifesti a favore dei tabacchi lavorati, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di fissare, a determinate condizioni, i requisiti ritenuti necessari per garantire la protezione della salute delle persone;

considerando che queste regole devono tenere in debito conto la salute delle persone, in particolare dei giovani;

considerando che il Consiglio europeo di Milano, del 28 e 29 giugno 1985, ha sottolineato l'interesse di varare un programma di azione europeo di lotta contro il cancro;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 7 luglio 1986 relativa ad un programma di azione delle Comunità europee contro il cancro (4), si sono prefissi di contribuire a migliorare la situazione sanitaria e la qualità della vita dei cittadini della Comunità riducendo il numero di malattie dovute al cancro, e che a tale titolo hanno considerato priorità la lotta al tabagismo;

considerando che, ai fini della protezione delle persone, è importante far figurare nei messaggi pubblicitari a favore dei tabacchi lavorati pubblicati a mezzo stampa e manifesti, un'avvertenza sui rischi per la salute che il loro consumo comporta;

(1)

(2)

(3)

(4) GU n. C 184 del 23.7.1986, pag. 19

(5)

considerando che occorre vietare qualsiasi forma di pubblicità indiretta la quale, pur non menzionando direttamente il prodotto in questione, pubblicizza i tabacchi lavorati utilizzando i marchi, emblemi, simboli o altri elementi distintivi dei tabacchi lavorati;

considerando che occorre adottare disposizioni particolari per proteggere i giovani contro la pubblicità dei tabacchi lavorati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per tabacchi lavorati i prodotti da fumo, da fiuto, da succhiare o da masticare, sempre che siano composti, anche parzialmente, da tabacco.

Articolo 2

1. La pubblicità delle sigarette a mezzo stampa o manifesti deve recare, nella(e) lingua(e) del paese di commercializzazione finale, avvertenze specifiche che si alternano secondo le regole seguenti:
 - ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco delle avvertenze basandosi su quelle figuranti nell'allegato;
 - le avvertenze prescelte sono stampate, negli inserti pubblicitari, su sfondo di colore contrastante, in modo da garantire che ciascuna avvertenza venga pubblicata lo stesso numero di volte, con una tolleranza del 5%.
2. La pubblicità a mezzo stampa o manifesti a favore dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette deve recare l'avvertenza generale "Nuoce gravemente alla salute".
3. Gli Stati membri possono stabilire che le avvertenze di cui ai paragrafi 1 e 2 siano accompagnate dall'indicazione dell'autorità che ne è l'autrice.
4. Il testo delle avvertenze di cui ai paragrafi 1 e 2 deve coprire almeno il 10% della superficie pubblicitaria complessiva, esclusa l'eventuale indicazione dell'autorità di cui al paragrafo 3. Questa percentuale minima è aumentata al 15% allorché il testo delle avvertenze è redatto in due lingue e al 20% allorché è redatto in tre o più lingue.

Articolo 3

1. Il contenuto del messaggio pubblicitario nella stampa o sui manifesti è limitato alla semplice presentazione della confezione del tabacco lavorato, eventualmente accompagnata dai dati peculiari del prodotto in questione.

2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo stampa e manifesti, la quale, pur non menzionando direttamente il tabacco lavorato in questione, presenta marchi emblemi, simboli o altri elementi distintivi utilizzati soprattutto per i tabacchi lavorati.

Articolo 4

Gli Stati membri vietano qualsiasi forma di pubblicità di tabacchi lavorati nelle pubblicazioni destinate prevalentemente ai giovani al di sotto dei 18 anni.

Articolo 5

1. Gli Stati membri non possono vietare o limitare, per motivi connessi alla pubblicità di tabacchi lavorati, la commercializzazione di giornali, riviste e pubblicazioni della stessa natura oppure di manifesti pubblicitari conformi alla presente direttiva.
2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di fissare, nel rispetto del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione della salute delle persone in materia di pubblicità a favore dei tabacchi lavorati, a condizione che ciò non comporti modifiche del contenuto o della forma delle avvertenze previste dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in virtù del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

7

ELENCO DELLE AVVERTENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

a. Avvertenze che devono obbligatoriamente figurare negli elenchi nazionali:

1. Il fumo provoca il cancro.
2. Il fumo provoca malattie cardiovascolari.

b. Avvertenze tra le quali gli Stati membri possono scegliere:

1. Il fumo provoca malattie mortali.
 2. Il fumo uccide.
 3. Siete incinta: il fumo nuoce alla salute del nascituro.
 4. Proteggete i bambini dal fumo.
 5. Il fumo nuoce alle persone che vi circondano.
 6. Smettete di fumare se volete ridurre i rischi di malattie gravi.
 7. Il fumo provoca il cancro, la bronchite cronica ed altre affezioni polmonari.
 8. Oltre persone muoiono ogni anno in (nome del paese) di cancro al polmone.
 9. Ogni anno, (nazionalità) muoiono in incidenti stradali volte di più muoiono a causa del fumo.
 10. I fumatori muoiono più giovani.
 11. Non fumate se volete star bene.
 12. Arricchitevi: smettete di fumare.
-

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI SULLA
PUBBLICITA' DEI TABACCHI A MEZZO STAMPA E SUI MANIFESTI

RIPERCUSSIONI SULLA COMPETITIVITA' E SULL'OCCUPAZIONE

1. Giustificazione principale del provvedimento:
Unificazione del mercato interno
2. Caratteristiche delle imprese interessate, in particolare:
 - a. Numero di PMI?
Alcune agenzie di pubblicità sono PMI.
 - b. Concentrazione in alcune regioni:
 - ammissibili per gli aiuti regionali degli Stati membri? Non ammissibili
 - ammissibili per il FESR? Non ammissibili.
3. Quali sono gli obblighi imposti direttamente alle aziende?
 - a. Introduzione di un'avvertenza medica in ogni messaggio pubblicitario, per i tabacchi lavorati, nella stampa o sui manifesti (provvedimento già in vigore in sei Stati membri, considerato che l'Italia e il Portogallo vietano già qualsiasi forma di pubblicità).
 - b. Divieto di qualsiasi forma di pubblicità nelle riviste destinate ai giovani (provvedimento già in vigore in cinque Stati membri).
 - c. Divieto di qualsiasi forma di pubblicità, nella stampa e sui manifesti, che riguardi un emblema, simbolo o altro elemento distintivo utilizzato per i tabacchi lavorati.
4. Quali sono gli obblighi che le autorità locali possono imporre indirettamente alle imprese? Nessun obbligo.
5. Esistono provvedimenti speciali per le PMI? No.
6. Impatto prevedibile:
 - a. sulla competitività delle imprese: l'enorme sviluppo che il settore pubblicitario ha registrato negli ultimi anni non sembra essere stato ostacolato da provvedimenti analoghi esistenti già in diversi Stati membri.
 - b. sull'occupazione? Nessun impatto diretto significativo.
7. Le parti sociali sono state consultate? Se del caso, quali sono i loro pareri?
Sono stati consultati gli alti funzionari della sanità degli Stati membri e si è tenuto conto delle loro principali osservazioni.

Commissione delle Comunità europee

COM(89) 163/2/Revisione def.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sulla pubblicità a mezzo stampa e manifesti a favore dei tabacchi lavorati

(presentata dalla Commissione)

REVISIONE

18.4.1989

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

Serie : DOCUMENTI

1989 — 9 pag. — Formato cm 21,0 × 29,7

IT

ISSN : 0254-1505

ISBN : 92-77-48660-0

N. di catalogo : CB-CO-89-156-IT-C

COM(89) 163/2/Revisione def.

DOCUMENTI

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**sulla pubblicità a mezzo stampa e manifesti a
favore dei tabacchi lavorati**

(presentata dalla Commissione)

REVISIONE

06 05

18.4.1989

N. di catalogo : CB-CO-89-156-IT-C

ISBN : 92-77-48660-0



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE